

REPORT DEL CONVEGNO

Domesticating International Criminal Justice – Current Challenges

Università degli Studi di Milano, 30 settembre/1 e 2 ottobre 2021

a cura di Maria Crippa e Lavinia Parsi

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2021 l'Università degli Studi di Milano ha ospitato il convegno "*Domesticating International Criminal Justice – Current Challenges*", organizzato dalla **Prof.ssa Chantal Meloni** (Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano) e dal **Prof. Florian Jeßberger** (Humboldt Universität di Berlino). Il convegno, co-finanziato dalla fondazione Alexander von Humboldt e con il patrocinio del Ministero della Giustizia, ha riunito più di cinquanta accademici ed esperti italiani e internazionali per discutere dell'adeguamento della legislazione italiana allo Statuto della Corte penale internazionale (Cpi) e, più in generale, al diritto penale internazionale. A [questo link](#) si trovano le videoregistrazioni delle tre giornate del convegno, caricate sul canale YouTube di Sistema Penale. Gli hyperlink alle singole sessioni sono accessibili cliccando sul titolo di ciascun keynote e panel.

Il convegno è stato inaugurato dal **Prof. Gian Luigi Gatta** (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano), il quale ha sottolineato la rilevanza dell'iniziativa per il diritto penale, domestico e internazionale. L'estrazione internazionale e multidisciplinare dei relatori, che riflette il carattere ibrido e in continua ridefinizione del diritto penale internazionale, costituisce, infatti, una grande opportunità di dialogo e rappresenta un fattore chiave per la discussione degli aspetti salienti di un codice dei crimini internazionali. La **Prof.ssa Chantal Meloni** ha introdotto l'oggetto del convegno ([link al video](#)), prendendo le mosse dalle lacune della legislazione italiana in materia di crimini internazionali. L'ordinamento costituzionale, e il principio di legalità *in primis*, non consentono di ritenere immediatamente esecutive le disposizioni contenute nella legge italiana di ratifica ed esecuzione dello Statuto Cpi (l. n. 232/1999), né tanto meno le norme processuali di cooperazione con la Cpi (l. n. 237/2012). Pertanto, la rivitalizzazione del progetto di attuazione domestica del diritto penale internazionale si rende necessaria, e costituisce un'opportunità per ottenere una legislazione quanto più avanzata, che tenga conto dei risultati e degli ostacoli emersi dalle esperienze degli altri ordinamenti che hanno adottato tempestivamente la normativa necessaria. Il sistema disegnato dalla Conferenza di Roma del 1998 può, infatti, funzionare solo in un'ottica integrata di condivisione delle responsabilità tra gli Stati, con l'obiettivo comune di contrastare le impunità per i crimini internazionali (Preambolo allo Statuto Cpi). Ha proseguito l'intervento introduttivo il **Prof. Florian Jeßberger**, che ha sottolineato come la riflessione in Germania sia ormai incentrata sui quasi 20 anni di applicazione della legge tedesca di attuazione dello Statuto Cpi (il

Völkerstrafgesetzbuch, VStGB) piuttosto che sulle modalità dell'adeguamento domestico della giustizia penale internazionale. Sussistono, tuttavia, diverse ragioni per cui ritenere tale dibattito ancora attuale, quali la struttura decentralizzata del sistema di giustizia penale internazionale, i limiti delle istituzioni internazionali (in termini di mandato, risorse disponibili e volontà politica), nonché le riflessioni critiche circa le esperienze degli Stati che negli ultimi decenni hanno instaurato procedimenti nazionali sui crimini internazionali. Se lo Statuto Cpi non prevede alcun obbligo specifico di implementazione domestica, gli Stati hanno un certo margine di discrezionalità in relazione alle modalità di attuazione, all'ampiezza delle definizioni dei crimini internazionali, ai principi generali e, infine, alle disposizioni processuali, oggetto di recente dibattito in Germania.

Al **Prof. Fausto Pocar** (Professore emerito, Università degli Studi di Milano) è stato affidato [il primo keynote del convegno, "On Recent Private Initiatives for an Italian Code of International Crimes \('Progetto Cariplo'\)"](#). La relazione si è concentrata sull'iniziativa privata "*International Crimes, Italian Law Making Policy, and Prospective Legislation*", finanziata dalla Fondazione Cariplo ed elaborata da un gruppo di internazionalisti e penalisti sotto la sua direzione nel 2015. La storia del diritto penale internazionale ha dimostrato come un sistema centralizzato non sia sufficiente ad esaurire l'esercizio della giustizia penale internazionale, ma la comunità internazionale necessita dell'apporto delle giurisdizioni domestiche. Il Progetto Cariplo era, quindi, finalizzato a una proposta di codice italiano dei crimini internazionali, che, partendo da quanto previsto dallo Statuto Cpi, includesse le necessarie disposizioni di parte speciale nell'ordinamento interno tenendo in conto i più recenti sviluppi del diritto penale internazionale consuetudinario. Un altro aspetto riguardava il divieto di *bis in idem* nel rapporto con le fattispecie ordinarie, risolto dal Progetto Cariplo in funzione del principio di specialità. Ciascuna sezione del Progetto Cariplo, dedicata alle fattispecie di parte speciale (genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra), descriveva i crimini internazionali in relazione all'elemento di contesto; laddove questo fosse risultato insussistente avrebbero trovato applicazione le fattispecie ordinarie.

Il [Panel I \("Italian Past Legislative Drafts for a Code of Crimes under International Law: Criminal Law and International Law Perspectives"\)](#), presieduto dal **Prof. Carlo Enrico Paliero** (Università degli Studi di Milano) si è concentrato sull'analisi delle diverse proposte di attuazione dello Statuto Cpi in Italia, nonché sulla ricognizione dei possibili sviluppi di diritto costituzionale e penale. L'input del **Prof. Marco Pedrazzi** (Università degli Studi di Milano) ha esaminato in modo trasversale le diverse proposte (*Conforti, Kessler, Iovene, Pianetta, Gozi e Cariplo*), con riferimento alla definizione dei crimini e dei principi generali. Per quanto concerne la metodologia utilizzata, la maggior parte dei progetti proponevano un codice autonomo dei crimini internazionali. Tale scelta sembra preferibile, alla luce della specialità dei crimini internazionali rispetto alle fattispecie ordinarie e della possibilità di identificare principi generali applicabili (laddove non elaborati *ad hoc*, ad esempio per prescrizione, giurisdizione, responsabilità del superiore), senza con ciò alterare i principi sottesi all'ordinamento penale comune. La definizione dei crimini internazionali deve d'altro canto tenere in considerazione le necessarie riformulazioni alla luce del principio legalità, ovvero del diritto

internazionale consuetudinario e delle tendenze emergenti della giustizia penale internazionale (ad esempio, in relazione al superamento della distinzione del carattere internazionale o non internazionale dei crimini di guerra). Quanto ai principi generali, si è segnalata la necessità di prevedere una esplicita esclusione della prescrizione, che persegua l'obiettivo del massimo contrasto all'impunità, nonché di stabilire la giurisdizione universale, quanto meno condizionata al principio *aut dedere aut iudicare*, come imposto dal diritto internazionale in relazione a parte dei crimini internazionali e dalla bozza di convenzione per la prevenzione e punizione dei crimini contro l'umanità adottato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2019. Non convince invece, la soluzione del progetto *Pianetta*, che richiedeva la preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia e introduceva così una valutazione di tipo prettamente politico. Data la (finora) scasa volontà politica di trasposizione delle fattispecie dello Statuto Cpi nel diritto interno si è osservato che forse, anziché prevedere un codice autonomo, incorporare tali disposizioni nella parte speciale del codice penale potrebbe rappresentare un obiettivo più realistico, seppure non completamente soddisfacente rispetto ai fini della giustizia penale internazionale. La **Prof.ssa Alessandra Annoni** (Università degli Studi di Ferrara) si poi è concentrata sulle questioni strutturali relative alla natura degli obblighi internazionali. Come già evidenziato, se dallo Statuto Cpi non discendono obblighi espliciti di incorporazione delle disposizioni sostanziali, il sistema integrato di giustizia penale internazionale basato sul principio di complementarietà può funzionare solo laddove i sistemi domestici siano in grado di perseguire i crimini internazionali, in attuazione peraltro del dovere di diritto consuetudinario di ogni Stato di esercitare la propria giurisdizione, quantomeno *ratione loci*. Obblighi di incriminazione gravano sul legislatore italiano non solo in virtù di diversi trattati (ad esempio in relazione a tortura, sparizioni forzate, traffico di esseri umani), ma altresì in ragione delle convenzioni a tutela dei diritti umani. Il riferimento al 'trasformatore permanente', che consente all'ordinamento italiano di conformarsi alle norme di diritto internazionale (art. 10 Cost.), non è sufficiente in relazione agli obblighi di incriminazione, in quanto norme non *self-executing*. Ciononostante, il meccanismo di rinvio di cui all'art. 10 Cost. permette alle norme di diritto internazionale consuetudinario di circolare nell'ordinamento interno e di essere coordinate con le norme esistenti, secondo una presunzione di conformità nella loro interpretazione (come deciso ad esempio dalla Corte di Assise di Appello di Roma nel caso *Condor*, ovvero dalla Procura Generale di Milano nel caso *Joseph Romano*). Il contrasto con gli obblighi internazionali rileva altresì in relazione alle disposizioni sostanziali di parte generale. Provocatoriamente, ci si è, quindi, chiesti se un'immediata esecutività delle norme relative all'esclusione della prescrizione per i crimini internazionali potrebbe rendere incostituzionale l'art. 157 c.p. per contrasto con l'art. 10 Cost., ovvero se si possa prospettare in questa ipotesi l'azionabilità dei controlli di cui all'art. 25 Cost., come già elaborati nella, pur diametralmente diversa, vicenda *Taricco*. Nella prospettiva penalistica *de iure condendo*, il **Prof. Luigi Foffani** (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) ha riconosciuto la preferibilità di una struttura autonoma (sul modello del VStGB), per motivi non solo simbolici di specialità dei crimini internazionali, ma altresì per ragioni storiche legate alla tradizionale propensione italiana per la

legislazione penale speciale. Inoltre, sussiste una ragione tecnica relativa alla definizione dei crimini internazionali in ragione dell'intento (per il genocidio) e del contesto (per i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra), che richiede una maggiore specificità e completezza della legislazione rispetto alle fattispecie ordinarie. L'attuazione domestica del diritto penale internazionale costituisce l'opportunità di introdurre disposizioni relative alla responsabilità delle persone giuridiche (come suggerito dai progetti *Kessler, Iovene, Gozi*), pur sulla base di un modello inverso rispetto al d.lgs. 231/2001 e al diritto dell'Unione Europea. In questo senso, l'introduzione della disciplina costituisce una sfida storica per il legislatore, il quale potrebbe cogliere l'opportunità di sviluppare la responsabilità degli enti per crimini internazionali in coordinazione con il sistema esistente, con cui risulta perfettamente compatibile. Il favore per un codice autonomo è stato espresso altresì dal **Prof. Antonio Marchesi** (Università degli Studi di Teramo), in quanto maggiormente rispettoso del principio di legalità e caratterizzato da una maggiore praticità e accessibilità. Le raccomandazioni al legislatore, ancora impegnato nella ratifica degli emendamenti allo Statuto Cpi adottati a Kampala nel 2010, riguardano l'esercizio della complementarità, il superamento dei limiti della legge di cooperazione n. 237/2012, l'introduzione di fattispecie *ad hoc* per i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e l'aggressione, nonché di principi generali relativi a responsabilità del superiore, immunità, prescrizione. Nel dibattito parlamentare si osserva invece un richiamo ai limiti costituzionali (*in primis*, il principio di legalità) in misura molto maggiore rispetto agli obblighi internazionali – emblematica in questo senso la lunga opposizione all'introduzione del reato di tortura, in ragione dell'asserita indeterminatezza della fattispecie criminosa. In termini strategici, è necessario valutare gli ostacoli e le possibilità di rivitalizzare l'interesse del legislatore. Una prospettiva, dimostratasi funzionale all'introduzione della tortura nell'art. 613 bis c.p., è immaginabile in riferimento all'instaurazione di procedimenti che conducano ad una dichiarazione di inabilità dell'ordinamento italiano a perseguire i crimini internazionali, ovvero di violazione degli obblighi costituzionali di tutela penale dei diritti fondamentali. I vantaggi di una legislazione sui crimini internazionali sono stati valorizzati dal **Prof. Nicola Selvaggi** (Vicecapo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria), in relazione alla definizione dei crimini internazionali, non riconducibili alle fattispecie ordinarie in ragione della mancanza dell'elemento di contesto, nonché della diversa formulazione delle condotte e della *mens rea*. Le iniziative passate si sono concentrate sull'alternativa tra una incorporazione letterale o modificata delle disposizioni dello Statuto Cpi, mediante modifica del codice penale ovvero introduzione di una legislazione autonoma – quest'ultima avallata dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e dalla gran parte dei progetti legislativi passati. L'intervento ha altresì ripreso il dibattito in tema di responsabilità penale (o quasi penale) degli enti per crimini internazionali alla luce del d.lgs. 231/2001. Alle relazioni è seguito un animato dibattito, concentrato in larga misura sui possibili profili di contrasto tra l'art. 10 Cost. – e, per il suo tramite, il diritto internazionale consuetudinario – e le disposizioni interne laddove applicate ai crimini internazionali, ad esempio in materia di prescrizione. Se, da un lato, l'autorità giudiziaria non potrebbe in alcun modo disapplicare le norme domestiche contrastanti

con il diritto penale internazionale, è stata provocatoriamente prospettata la possibilità di un giudizio di legittimità costituzionale, con le richiamate conseguenze in termini di controllimiti, ma anche di frammentazione dei principi di parte generale del codice penale.

Il [Panel II \(“The Völkerstrafgesetzbuch 20 years after: Trends, shortcomings, reform”\)](#), presieduto dal **Prof. Florian Jeßberger**, si è concentrato sugli aspetti evolutivi, i limiti e le necessità di riforma del VStGB, adottato dal Parlamento tedesco nel giugno 2002 e modificato nel 2016 per includere le disposizioni sul crimine di aggressione. L’input del **Dr. Boris Burghardt** (Humboldt Universität di Berlino) si è concentrato sugli aspetti applicativi del VStGB, specie nella prospettiva dell’esercizio di discrezionalità del Procuratore federale tedesco. La normativa si iscrive negli obiettivi fondanti chiariti dalla relazione di accompagnamento, *i.e.* colmare le lacune dell’ordinamento tedesco in ottemperanza al principio di legalità; sviluppare le disposizioni dello Statuto Cpi; assicurare ai tribunali tedeschi la possibilità di perseguire i crimini internazionali nel rispetto del principio di complementarità; contribuire alla promozione della giustizia penale internazionale. In questa prospettiva, i primi vent’anni di applicazione del VStGB hanno assistito a diverse interpretazioni del principio di giurisdizione universale (art. 1 VStGB), che si possono distinguere in tre fasi. Dapprima, è stato preferito l’approccio *cd. global enforcer*, culminato nel tentativo della società civile di perseguire penalmente appartenenti alle più elevate gerarchie politiche e militari (ad es. nel caso *Rumsfeld*). A questa fase non è seguita alcuna condanna per crimini internazionali, ma, al contrario, il riconoscimento di ampi margini di discrezionalità del Procuratore federale in assenza di criteri di connessione con il crimine (approccio *cd. ‘not in my backyard’*), ai sensi dell’art. 153f del codice di procedura penale (*Strafprozessordnung, StPO*). Dal 2009, invece, l’approccio *‘no safe haven’* si è esteso all’instaurazione dei soli procedimenti senza particolari ripercussioni politiche per l’ufficio del Procuratore, nonché di indagini *cd. strutturali*, rivolte alla raccolta di elementi probatori senza riferirsi a soggetti specifici. Dal 2015, il conflitto siriano ha condotto la Procura federale ad aprire procedimenti, raccogliendo e condividendo le prove con uffici giudiziari stranieri, in relazione a rifugiati o cittadini tedeschi appartenenti a gruppi armati, *foreign fighters*, alti funzionari coinvolti in crimini internazionali. Nonostante gli sforzi di estendere le indagini oltre l’approccio *‘no safe haven’*, mediante l’instaurazione di casi nei confronti di individui determinati in funzione del principio di giurisdizione universale, è chiaro che la selezione dei procedimenti con un ridotto impatto in termini di risorse e di volontà politica risulta molto lontano dalle dichiarate ambizioni del VStGB. Il tema dell’influenza delle istanze politiche, specie in materia di politica estera, sulla selezione dei procedimenti è stato quindi sviluppato dal **Prof. Wolfgang Form** (Università di Marburg). L’effetto diretto dell’art. 153f StPO è, infatti, la tendenziale impunità degli appartenenti alle nazioni maggiormente influenti e l’attuazione di una giustizia ‘di classe’ a livello internazionale, in applicazione di standard ineguali di complementarità. Inoltre, è stato evidenziato come le maggiori difficoltà economiche e logistiche, nonché di cooperazione con le autorità straniere, che caratterizzano i procedimenti inerenti a crimini internazionali conducano spesso a discrepanze in termini di accuratezza delle accuse, come dimostrato ad esempio dai casi domestici sul

genocidio in Ruanda. A questo si aggiunge, infine, la considerazione di ineliminabili differenze culturali, acuite dagli studi euro-centrici e dominati dalla prospettiva occidentale. **Wolfgang Kaleck** (Segretario generale, European Center for Constitutional and Human Rights) ha ulteriormente declinato tali criticità, fornendo un'analisi dell'esperienza tedesca emersa a partire dai casi precedenti all'introduzione del VStGB fino ai più recenti procedimenti relativi ai crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Siria e portati davanti ai tribunali tedeschi. In particolare, l'adozione di una normativa adeguata deve accompagnarsi ad una vera politica della giustizia penale internazionale: procedimenti per i crimini internazionali commessi in Siria, cruciali per la comunità di rifugiati in Germania dal punto di vista sia giuridico che psicologico, devono essere inseriti nel più ampio contesto del diritto penale internazionale, in una prospettiva di ripartizione delle responsabilità (piuttosto che di solidarietà). In questo senso, è evidente come allo stato manchi la volontà di perseguire i crimini commessi dai potenti, siano essi Stati particolarmente influenti ovvero imprese multinazionali. La capacità della giustizia penale internazionale di far fronte a queste istanze è determinante per la sopravvivenza dell'intero progetto di contrasto alle impunità per i più gravi crimini di interesse della comunità internazionale. Nel solco di quest'ultima analisi, la **Dr.ssa Leonie Steinl** (Università Humboldt di Berlino) ha tracciato le tre sfide che interessano l'odierna attuazione domestica del diritto penale internazionale. *In primis*, si è segnalata l'applicazione asimmetrica del VStGB con conseguente selezione dei casi relativi al cd. Sud globale, che potrebbe trovare un rimedio nella limitazione, o quantomeno nella sottoposizione a revisione giudiziale, della discrezionalità del Procuratore. In secondo luogo, è necessario perseguire maggiori livelli di specializzazione (ad esempio, per quanto riguarda le offese motivate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale) e di formazione delle autorità giudiziarie (in relazione alla partecipazione delle vittime, così come al ruolo della società civile nei procedimenti). Infine, le disposizioni sostanziali del VStGB devono essere aggiornate e completate, in relazione non solo ai crimini contro la libertà sessuale, oggetto di una riforma del (solo) codice penale ordinario nel 2016, ma altresì di quelle condotte non specificamente previste dall'ordinamento tedesco (es. schiavitù sessuale o matrimoni forzati). Il dibattito che è seguito alle relazioni si è concentrato sull'ampiezza della discrezionalità del Procuratore federale, il cui effetto paradossale è stata la possibilità di ottenere un più ampio consenso iniziale al progetto di giustizia penale internazionale, ma i cui obiettivi fondanti sembrano essere stati minati nel lungo periodo. In secondo luogo, si è sottolineato il ruolo imprescindibile della società civile, a fronte dell'elevato numero di procedimenti per crimini internazionali e delle limitate risorse disponibili. In questa prospettiva, sembra che le organizzazioni non governative possano rappresentare il motore per l'instaurazione di casi contro le imprese internazionali, come dimostrato dalla condanna della società francese *Lafarge* per aver concorso nella commissione di crimini internazionali in Siria. Il [Panel III \("A Global Perspective"\)](#), presieduto dal **Prof. Hector Olasolo** (Università del Rosario, Iberoamerican Institute dell'Aja, Università delle Scienze applicate dell'Aja), ha ampliato l'analisi dei modelli e dei processi di incorporazione domestica dei crimini internazionali alla luce dell'esperienza di diversi ordinamenti stranieri. La relazione del **Dr. Antonio Coco** (Università di Essex) ha evidenziato come l'attuazione domestica

dello Statuto Cpi non costituisca un sistema isolato, ma sia condizionata all'adempimento di obblighi internazionali, pattizi o consuetudinari. In questa prospettiva, sebbene ad esempio le gravi violazioni alle Convenzioni di Ginevra del 1949 non corrispondano interamente alle condotte *ex art. 8* Statuto Cpi, la loro incorporazione domestica è consentita in ragione del carattere consuetudinario delle fattispecie (riconosciuto dal Comitato internazionale della Croce Rossa). Se la base normativa per l'incorporazione del crimine di aggressione risulta allo stato ancora controversa, la già richiamata bozza di convenzione sui crimini contro l'umanità milita in favore dell'adozione di una disciplina domestica delle fattispecie e degli strumenti necessari a presidiarne la perseguibilità (ad esempio, in termini di prescrizione e giurisdizione). Quanto alle forme di adeguamento interno, la discrezionalità riconosciuta agli Stati consente un'ampia gamma di soluzioni, dall'emanazione di un unico atto omnicomprensivo (sul modello del Regno Unito del 2001), agli interventi di modifica della legislazione esistente, secondo diverse tappe temporali (come avvenuto in Svizzera fino al 2011). Il contenuto di questo adeguamento muove, invece, dalla scelta di non includere determinate fattispecie (ancora, nella legislazione del Regno Unito per quanto riguarda offese *ad hoc* contro l'amministrazione della giustizia), ovvero adottare lo Statuto Cpi mediante rinvio o trasposizione delle sue definizioni (come avvenuto in Svizzera per quanto concerne i crimini contro l'umanità). In questa prospettiva, sembra che l'incorporazione *cd. modificata* consenta un maggiore rispetto delle peculiarità dell'ordinamento domestico e un più sicuro rigore nell'attuazione del diritto internazionale consuetudinario, come dimostrato dall'esperienza svizzera, che ha deciso ad esempio per l'inclusione dei gruppi politici e sociali nel crimine di genocidio, l'esclusione del disegno politico (*policy*) per i crimini contro l'umanità, ed il superamento della distinzione tra conflitti armati internazionali e non internazionali. Sussiste, tuttavia, anche in questa ipotesi il rischio di definizioni eccessivamente ampie, che conducano a disposizioni non coerenti con altri rami dell'ordinamento, ovvero tanto diluite da essere di fatto difficilmente applicabili. **Morten Bergsmo** (Direttore CILRAP; Consulente speciale per il trasferimento delle conoscenze presso l'Ufficio del Procuratore della Cpi) ha affrontato il processo di incorporazione dei crimini internazionali in relazione al modello norvegese, avvenuto nel 2008. La legislazione è stata introdotta in una sezione speciale del nuovo codice penale, così aggirando resistenze e ritardi nell'adozione della disciplina, e comprende l'adozione delle definizioni dei crimini e dei modelli di attribuzione della responsabilità non previsti dalla legislazione ordinaria. Alcune deviazioni rispetto allo Statuto Cpi si riscontrano in relazione al superamento della distinzione dei conflitti armati internazionali o non internazionali, alla descrizione della responsabilità del superiore e dell'incitamento, nonché alla mancata inclusione di alcune fattispecie. Gli sviluppi della giustizia penale internazionale norvegese hanno risentito delle valutazioni critiche svolte dai tribunali *ad hoc* in occasione di procedimenti domestici per crimini internazionali, indagati ed imputati secondo le fattispecie ordinarie (celebre il caso *Bagaragaza*, 2006). La capacità di perseguire i responsabili di crimini internazionali nell'ordinamento domestico si misura, invece, nelle unità investigative specializzate, ad esempio per quanto concerne la troppo frequente rotazione del personale; l'unificazione del mandato per crimini internazionali,

criminalità organizzata e terrorismo; l'inadeguato scambio di informazioni con le sezioni immigratorie; la mancata prioritizzazione e analisi strutturale; la tendenza a instaurare procedimenti eccessivamente lunghi e complessi. In conclusione, è stata evidenziata la necessità che l'attuazione domestica dello Statuto Cpi non adotti un approccio meramente normativo e neo-colonialista, ma rappresenti uno strumento per rilanciare la capacità degli ordinamenti nazionali di perseguire i crimini internazionali, con una prospettiva più ampia e rivolta alle esperienze di sistemi del cd. Sud globale (a tal proposito, è stata richiamata l'esperienza del Bangladesh). Il **Prof. Jamie Couso Salas** (Diego Portales University di Santiago) ha affrontato la prospettiva degli ordinamenti di Cile e Argentina. Tre anni dopo la ratifica dello Statuto Cpi, la Corte costituzionale cilena ne ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione del principio di legalità e della sovranità statale. Per superare il timore di revisioni delle decisioni domestiche sui crimini della dittatura Pinochet, la modifica costituzionale che ne è conseguita ha riconosciuto quindi la validità della giurisdizione sussidiaria della Cpi per i crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto Cpi in Cile. La possibilità per le corti domestiche di esercitare la giurisdizione è stata realizzata mediante l'emanazione di una codificazione autonoma, incorporando le definizioni dei crimini internazionali modificate – e talvolta ristrette – alla luce di altri obblighi internazionali. In Argentina, l'attuazione dello Statuto Cpi è stata perseguita mediante rinvio ai crimini internazionali nello Statuto Cpi, con contestuale previsione delle sanzioni applicabili. In questo contesto, alcune definizioni particolarmente ampie e vaghe (ad esempio, in relazione all'apartheid e alle condizioni di applicabilità dell'ergastolo) hanno sollevato dubbi di costituzionalità. La Corte costituzionale ha, tuttavia, risolto il contrasto in ragione dell'incorporazione del diritto penale internazionale nell'ordinamento come *ius gentium*, nonché del discutibile diverso standard del *nullum crimen* laddove applicato al diritto penale internazionale, che ammette il ricorso al diritto internazionale consuetudinario. Il legislatore ha, tuttavia, preso in seria considerazione tali preoccupazioni e, pur mantenendo il riferimento allo Statuto Cpi, ha rimesso alle corti domestiche il potere di controllare il rispetto del principio di legalità e, in caso contrario, di applicare le fattispecie ordinarie. In generale sembra che l'approccio misto sia da preferire, poiché consente la conformità allo Statuto Cpi e agli obblighi internazionali, ma permette al contempo il rispetto del principio di legalità e il coordinamento con gli altri principi costituzionali, al fine di evitare squilibri normativi ed ingiustizie sostanziali. L'analisi delle esperienze domestiche è proseguita con la presentazione del **Prof. Gerhard Kemp** (Università di Derby) sull'esempio sudafricano. In particolare, il momento transizionale, culminato con l'istituzione della *Truth and Reconciliation Commission* in alternativa alla affermazione delle responsabilità individuali per crimini internazionali, ha condotto all'adozione del diritto internazionale consuetudinario e la ratifica e incorporazione dei trattati internazionali, incluso lo Statuto Cpi. La normativa è stata oggetto di due momenti particolarmente significativi per la verifica della giustizia penale internazionale domestica: da un lato, il (mancato) esercizio della giurisdizione universale nei casi di tortura in Zimbabwe, considerato nondimeno legittimo alla luce degli obblighi internazionali del Sudafrica; dall'altro lato, il noto fallimento nell'arresto e nella consegna di Al Bashir alla Cpi. Entrambe le esperienze dimostrano come la

legislazione sudafricana, pur solida nelle fondamenta teoriche, si sia dimostrata deludente nella prassi. Ne è conseguito il tentativo politico di ritirarsi dallo Statuto Cpi, pur senza successo. Se, al momento, sembra che il Sudafrica non ratificherà il Protocollo di Malabo del 2014 per l'istituzione della *African Court of Justice and Human Rights*, è evidente l'ordinamento si trovi ad un interessante bivio per quanto riguarda l'implementazione domestica del diritto penale internazionale. La **Dott.ssa Kalika Metha** (Università Humboldt di Berlino) si è concentrata sulla legislazione canadese di attuazione dello Statuto Cpi, alla luce tanto del tradizionale supporto alle istanze della giustizia penale internazionale, quanto delle gravi violazioni commesse nei confronti delle comunità indigene, specie nei confronti della popolazione femminile. A partire dal 2000, il Canada ha adottato la legislazione necessaria all'esercizio della giurisdizione domestica nei confronti dei responsabili di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, con l'obiettivo, perseguito già a partire dagli anni Novanta, di implementare il già citato approccio '*no safe haven*'. Ciononostante, il modello canadese risulta difficilmente sussumibile in una delle categorie tradizionali di attuazione del diritto penale internazionale; la legislazione, infatti, da un lato incorpora mediante riferimento lo Statuto Cpi e ne espande le definizioni e le fattispecie in ragione degli obblighi internazionali imposti dal diritto internazionale consuetudinario. Dall'altro lato, tuttavia, lascia ampio spazio alla legislazione domestica, ad esempio per quanto concerne scusanti, cause di giustificazione e forme di concorso nei crimini. Il riferimento al diritto internazionale consuetudinario consente di mantenere le definizioni dei crimini aggiornate e di includere condotte non previste dallo Statuto Cpi senza necessità di modificare la legislazione esistente. In questo modo, l'attuazione domestica del diritto penale internazionale, applicabile alle persone senza distinzione tra naturali e giuridiche, potrebbe potenzialmente essere utilizzata nei confronti delle imprese responsabili della commissione di crimini internazionali. Ciononostante, la prassi dei tribunali si è dimostrata deludente, probabilmente in ragione delle scarse risorse a ciò destinate e della politica migratoria particolarmente restrittiva nei confronti di potenziali responsabili di crimini internazionali. La vivace discussione che è seguita si è concentrata sulla valorizzazione delle istanze cd. *TWAIL (Third World Approaches to International Law)*, a partire dalla considerazione che le modalità di attuazione domestica del diritto penale internazionale possono consentire di superare le critiche volte alla Cpi come strumento neocoloniale. Quanto agli ordinamenti interni, si è posto il problema del confine tra rispetto del principio di legalità e frammentazione del diritto penale internazionale: se il punto di partenza è il dovere di prevedere disposizioni adeguate per punire i crimini internazionali, l'esperienza degli ordinamenti nazionali dimostra le svariate possibilità che i legislatori possono attuare, anche alla luce della continua evoluzione delle definizioni sul piano internazionale, secondo una relazione biunivoca e dinamica. La prima giornata di lavoro si è conclusa con l'intervento del **Prof. David Donat Cattin** (Segretario generale, Parliamentarians for Global Action; Center for Global Affairs, Università di New York), che ha sottolineato come dopo l'iniziale e fondamentale supporto prestato dall'Italia alla Conferenza di Roma, l'adeguamento dell'ordinamento italiano allo Statuto Cpi si è limitato alle sole prescrizioni processuali di cui alla parte IX Statuto Cpi, mediante legge n. 237/2012. Il ritardo del legislatore si

può in parte ricondurre alla opposizione del Ministero della Difesa, specie per quanto concerne la giurisdizione dei tribunali ordinari e l'imprescrittibilità dei crimini di guerra in relazione agli interventi in operazioni estere (ad esempio nei Balcani, in Libano, in Afghanistan). In questa prospettiva si spiega probabilmente anche la scelta del progetto Pianetta, di non includere i crimini di guerra nella bozza di legge. La calendarizzazione alla Camera dei deputati della ratifica degli emendamenti di Kampala costituisce un segnale positivo nella prospettiva di una adozione di un codice dei crimini internazionali, che colmi la considerevole lacuna dell'ordinamento italiano. L'auspicio è che, nel 2023, il venticinquesimo anniversario dell'adozione dello Statuto Cpi sia finalmente contrassegnato dall'adozione di una legislazione domestica sul diritto penale internazionale.

La seconda giornata del convegno è stata inaugurata dal [keynote "Domestic and International Criminal Justice"](#) del **Prof. Andreas Zimmermann** (Università di Potsdam). La relazione ha affrontato l'interrelazione tra applicazione diretta e attuazione indiretta della giustizia penale internazionale, con particolare riferimento alla situazione attuale della Cpi, in contrapposizione alle esperienze dei tribunali domestici. La giustizia penale internazionale si trova ad un bivio, per quanto concerne l'applicazione diretta del diritto penale internazionale, come dimostrato dal ridotto numero di nuove recenti adesioni allo Statuto Cpi, e dalle dichiarazioni (attuata o meno) di alcuni Stati di ritirarsi dal trattato ovvero di persistente rifiuto alla sua ratifica. Lo stesso supporto degli Stati parte sembra essere venuto meno, ad esempio in relazione alla ratifica dei più recenti emendamenti (ad esempio agli artt. 8 e 8 bis Statuto Cpi). I risultati ottenuti nei primi vent'anni di esercizio della Cpi dimostrano i limiti e la prassi in larga parte deludente dell'istituzione. La Cpi si è recentemente confrontata con un numero sempre maggiore di situazioni relative a Stati non parte, che hanno sollevato questioni attinenti alla giurisdizione e alla cooperazione con la Corte, specie in assenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'opposizione ferma dell'amministrazione statunitense alla conduzione di indagini in Stati terzi (gli stessi Stati Uniti e Israele, *in primis*) spiegherebbe ora la decisione del nuovo procuratore della Cpi di concentrare le indagini del proprio ufficio in Afghanistan sui crimini commessi dai talebani e dall'IS, senza considerare le responsabilità dell'esercito statunitense. Anche tra gli Stati europei, tradizionalmente sostenitori del mandato della Cpi, si riscontrano opposizioni all'esercizio di giurisdizione della Corte nei confronti di Stati terzi. All'assenza di un unanime sostegno politico, si sommano le sfide e i limiti insiti nella prassi investigativa e giurisprudenziale della Cpi. In questo scenario, un numero significativo di Stati ha adottato le disposizioni dello Statuto Cpi nei propri ordinamenti domestici, al fine di ottemperare al principio di complementarietà e agli obblighi internazionali. Gli ordinamenti domestici possono garantire una maggiore indipendenza da valutazioni politiche nella persecuzione dei crimini internazionali, nonché la possibilità di ampliare le disposizioni dello Statuto Cpi oltre i compromessi necessari in sede di negoziato. Ciononostante, la questione delle immunità risulta allo stato molto critica di fronte a tribunali interni, e sembra dover essere risolta con il riconoscimento dell'immunità *ratione personae* nei confronti di capi di Stato o governo esteri e dei Ministri degli Esteri. La recente decisione della Corte federale di giustizia tedesca ha, invece, escluso il

riconoscimento dell'immunità *ratione materiae* nei confronti degli ufficiali di Stato per la commissione di crimini di guerra, alla luce del diritto internazionale consuetudinario. La prassi degli Stati in questo senso si rivelerà fondamentale, nel contesto di una evoluzione dinamica degli attori del sistema di giustizia penale internazionale.

Il [Panel IV \("Defining the Crimes: War Crimes and Aggression"\)](#), presieduto dal **Prof. Fausto Pocar**, è stato introdotto dall'input del **Dr. Guido Acquaviva** (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), sulla estensione (e applicabilità) della definizione di crimini di guerra e aggressione nell'ordinamento italiano. Il riferimento è all'art. 165 della legge n. 6/2002 di (limitata e solo in parte innovativa) modifica del c.p.m.g., che consente l'applicazione dei crimini guerra ai conflitti armati indipendentemente dal carattere internazionale o non internazionale degli stessi – così come previsto dal VStGB e in linea con quanto proposto dal Progetto Cariplo – e in questo senso risulta applicabile alla gran parte degli interventi militari italiani all'estero. L'assenza di una adeguata implementazione dello Statuto Cpi e degli obblighi internazionali pattizi e consuetudinari determina, tuttavia, l'inadeguatezza delle definizioni dei crimini di guerra contenute nel c.p.m.g. ed il carattere non *self-executing* delle norme le rende non direttamente applicabili nell'ordinamento domestico, alla luce del principio di legalità. Una limitata eccezione è rappresentata dall'art. 185 bis c.p.m.g. che sancisce la rilevanza penale degli atti di tortura, inumani ovvero puniti da trattati internazionali, commessi da parte di militari. In caso di ratifica degli emendamenti di Kampala, la norma potrebbe essere altresì utilizzata per incriminare direttamente l'aggressione, con il limite della sua rilevanza per il solo personale militare. Provocatoriamente, ci si chiede se il rapporto tra il principio di legalità imposto dall'art. 25 Cost. potrebbe essere interpretato, alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nel senso di riconoscere rilevanza al diritto internazionale consuetudinario che impone obblighi di incriminazione e punizione dei crimini internazionali, il cui ingresso nell'ordinamento italiano è garantito *ex art. 10 Cost.*. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale esclude, al contrario, la possibilità per le autorità giudiziarie di applicare direttamente le norme internazionali sui crimini internazionali, anche alla luce dell'assenza della definizione delle sanzioni. Ci si chiede se un argomento a sostegno di una interpretazione non eccessivamente formalistica del principio di legalità, che consenta l'adempimento degli obblighi internazionali che gravano sull'ordinamento italiano, possa essere tratto dal carattere fondamentale dell'art. 24 Cost., laddove riconosce ai consociati, e non solo ai cittadini, il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti (come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238/2014). I giudici italiani hanno spesso fatto riferimento ai trattati internazionali per l'interpretazione del diritto internazionale, al fine di superare gli elementi restrittivi delle disposizioni italiane (ad esempio nei casi di tortura antecedenti l'introduzione dell'art. 613 bis c.p.). L'intervento del **Prof. Giulio Bartolini** (Università degli Studi di Roma Tre) ha preso le mosse da tali considerazioni per tratteggiare i tentativi di superamento dalle gravi lacune dell'ordinamento italiano, con particolare riferimento all'esperienza dei tribunali militari in relazione alle operazioni condotte in Afghanistan dal 2001. In generale, la disciplina del c.p.m.g. non può considerarsi completa né soddisfacente, in quanto solo parzialmente conforme alle fattispecie dell'art.

8 Statuto Cpi e delle gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra. Una riforma sistematica deve riguardare quanto meno tre aspetti fondamentali. In primo luogo, poiché l'ambito di applicazione copre i conflitti armati indipendentemente dal carattere internazionale o non internazionale, la sfida principale consiste nella corretta delimitazione della nozione stessa di conflitto armato. La definizione fornita dell'art. 165 c.p.m.g. inserisce l'elemento temporale e risulta, pertanto, non perfettamente applicabile ai conflitti armati internazionali, in contrasto con il diritto internazionale umanitario e con gli artt. 2 e 3 comuni alle Convenzioni di Ginevra. In termini di definizioni, sembra, invece, da evitare la scelta del Progetto Cariplo di includere le operazioni militari all'estero tra le missioni internazionali, con il rischio dell'assenza, in suddette operazioni, del nesso con il conflitto armato. In secondo luogo, le categorie di crimini di guerra da includere possono risultare da una mera trasposizione delle disposizioni dello Statuto Cpi, ovvero da un'autonoma formulazione che tenga in considerazione ulteriori obblighi internazionali, con particolare attenzione a riforme eccessivamente ampie. Da ultimo, è necessario definire chi può essere perseguito penalmente, con particolare riferimento ai civili ovvero ai membri di gruppi armati organizzati, nonché da quale autorità e con quale estensione del principio di giurisdizione universale. In questa prospettiva, una scelta strategica è senz'altro l'inclusione dei tribunali militari nella riforma. La relazione del **Prof. Manuel Cancio Melia** (Università Autonoma di Madrid) si è concentrata sulla disciplina spagnola in materia di crimini di guerra, con specifico riguardo ai principi di legalità e di tassatività. La questione si lega all'esercizio della giurisdizione e alla natura stessa dei crimini di guerra, come dimostrato dalla condanna per terrorismo nel 2020 di un ex colonnello di El Salvador e viceministro della Difesa, nonostante i crimini di guerra (e crimini contro l'umanità) commessi dall'esercito salvadoregno nei confronti della popolazione civile. Sebbene la definizione di questi crimini sia incorporata nell'ordinamento penale spagnolo, in base alle convenzioni che vincolano l'ordinamento in materia, si presentano, infatti, notevoli criticità nell'esercizio della giurisdizione per tali crimini. A fronte di una prima fase di applicazione senza limiti del principio di giurisdizione universale, a partire dal 2009 la Corte costituzionale spagnola ne ha fortemente limitato l'esercizio, mediante l'imposizione di un collegamento con l'ordinamento, specie nei casi di personalità passiva. Nel 2014, infine, la norma sulla giurisdizione universale è stata abrogata su pressione dei governi israeliano e statunitense; ne è conseguita una sostanziale negazione dello spazio di persecuzione penale dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità in Spagna. L'intervento del **Prof. Gabriele Della Morte** (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ha affrontato la problematica definizione del crimine di aggressione, anche in termini di adeguamento interno. La delicatezza della nozione adottata a Kampala deriva dal suo porsi nell'intersezione tra *ius ad bellum* e *ius in bello* e dalla sua intrinseca connessione con le condizioni di esercizio della giurisdizione. La qualificazione del crimine rimane una questione ancora attuale, specie in considerazione del riferimento alla manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite, sulla base di parametri qualitativi e quantitativi. Quanto all'esercizio della giurisdizione, si evidenziano due problemi principali: da un lato, il ruolo da assegnare al Consiglio di Sicurezza nella qualificazione dell'atto come aggressione – considerata anche la sua tendenza

decisamente riluttante in questo senso. Dall'altro lato, la rilevanza del consenso degli Stati parte, nell'ipotesi di non adesione agli emendamenti di Kampala, alla luce del fatto che l'art. 15 bis (4) Statuto Cpi attribuisce alla Cpi la possibilità di esercitare la propria giurisdizione, ad eccezione dell'ipotesi di una preventiva dichiarazione contraria dello Stato parte. Il **Prof. Marco Scoletta** (Università degli Studi di Milano), rispondendo all'input di Guido Aquaviva, ha evidenziato le implicazioni di un riferimento estensivo al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, al fine di superare la mancanza di disposizioni penali sui crimini internazionali. L'interpretazione pacifica dell'art. 25 Cost. impone, infatti, la previsione legislativa delle fattispecie penalmente rilevanti e delle sanzioni applicabili; la *ratio* sottostante si rinviene nel fondamento democratico della potestà punitiva, attribuita al solo organo rappresentativo della volontà popolare (*lex parlamentaria*). Il riferimento generico degli artt. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e 15 PIDCP alla legge come legittima fonte di attribuzione della responsabilità penale, se potenzialmente comprensiva del diritto internazionale consuetudinario, non consente tuttavia di ritenere superata la riserva di legge *ex* art. 25 Cost. Si tratta, come già ricordato, di un principio non assoluto; ciononostante, il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. riconosce il diritto ad agire in giudizio, e non invece il dovere di incriminazione di determinate condotte. Un fondamento più solido agli obblighi di incriminazione dei crimini di guerra può essere rinvenuto negli artt. 117 e 10 Cost., seppure non quali diritti individuali e immediatamente giustiziabili. La garanzia del *nullum crimen* impone, infatti, l'adozione di previsioni sufficientemente precise, che rifuggano applicazioni analogiche. Sebbene la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia ritenuto il diritto consuetudinario sufficientemente preciso per la punizione dei crimini di guerra, tale soluzione risulta ampiamente dibattuta. In conclusione, si deve ritenere che il problema non attenga tanto alla possibilità di stabilire in astratto se il diritto consuetudinario sia da considerare legge ai sensi dell'art. 7 Cedu, bensì se il diritto consuetudinario possa considerarsi prevedibile e accessibile. Il dibattito si è concentrato, in particolare, sulle antinomie tra principio di legalità e giurisdizione universale, con particolare riferimento a cittadini di Stati terzi, come tali senza alcuna connessione con il processo legislativo domestico. La coerenza delle disposizioni sui crimini internazionali dovrebbe, quindi, discendere da una diversa nozione del principio di legalità, che faccia riferimento alla prevedibilità delle conseguenze delle condotte sulla base del diritto internazionale. Quanto alla definizione dei crimini di guerra e del conflitto armato, si è evidenziata la necessità di ricorrere ad una nozione in linea con il diritto internazionale umanitario, al fine di evitare contrasti con gli obblighi internazionali e di non abbassare gli standard di tutela.

L'analisi della definizione dei crimini internazionali nel rapporto con l'ordinamento domestico è proseguita con l'esame di genocidio e crimini contro l'umanità nel [Panel V](#) ("*Defining the Crimes: Crimes against Humanity and Genocide/Ecocide*"), presieduto dalla **Dott.ssa Julia Geneuss** (Università di Amburgo). L'input della **Dott.ssa Maria Crippa** (Università degli Studi di Milano) ha preso le mosse dalle lacune della legislazione italiana in riferimento ai crimini contro l'umanità. Sebbene svariate condotte elencate dall'art. 7 Statuto Cpi risultino punibili ai sensi del diritto penale ordinario, l'assenza dell'elemento di contesto limita il riconoscimento della dimensione macro-sistemica

dei crimini. Al fine di evitare inopportune limitazioni, appare particolarmente oculata, nonché in linea con la giurisprudenza nazionale e della stessa Cpi, la scelta del Progetto Cariplo di non includere nella definizione dell'elemento di contesto il requisito del disegno politico (*policy*). La formulazione delle fattispecie ordinarie risulta, inoltre, spesso non coincidente con la definizione dei crimini internazionali; si pensi alla tortura cd. 'di Stato' di cui all'art. 613 bis(2) c.p. o alla clausola residuale di cui all'art. 7(1)(k) Statuto Cpi, da interpretarsi quale categoria omogenea, nel rispetto del principio costituzionale di legalità. L'adozione tardiva di norme sui crimini contro l'umanità rappresenta un'opportunità non solo di ottemperare ai più elevati standard internazionali, a partire dalla già citata bozza di convenzione sui crimini contro l'umanità, ma altresì di adottare una prospettiva evolutiva, ad esempio in relazione alla responsabilità degli enti per crimini internazionali. Particolare attenzione deve essere a questo proposito prestata all'elemento costitutivo del vantaggio o interesse, richiesto dalla disciplina interna e, al contrario, escluso dalla Corte di Cassazione francese nel caso *Lafarge*. Quanto al genocidio, è necessario verificare la compiutezza della disciplina contenuta nella legge n. 962/1967. È possibile, infatti, rilevare alcune incongruenze, ad esempio per quanto concerne la già ricordata possibile estensione dei gruppi protetti secondo il carattere politico (già riconosciuto dai tribunali *ad hoc* e dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma nel 2003, ma anche da Polonia, Colombia, Panama), culturale e sociale (Spagna, Estonia, Costa Rica). La modifica legislativa può avvenire mediante emendamento della disciplina esistente ovvero, secondo la preferibile opzione del modello tedesco (artt. 220a codice penale e 6 VStGB), con l'abrogazione delle norme in vigore e l'inclusione di una disposizione *ad hoc* in un codice autonomo. Si impongono, infine, alcune brevi osservazioni sul crimine di ecocidio, oggetto di recente dibattito a livello domestico e internazionale. Nonostante il valore simbolico e l'urgenza di attribuire rilevanza penale alle condotte considerate, la definizione proposta dal gruppo di esperti presieduto da P. Sands e D. Fall Sow sembra entrare in tensione con i principi costituzionali di legalità e precisione. Il modello proposto pare, inoltre, rivolto alla tutela di beni capitali nei confronti di condotte di pericolo indiretto, secondo un modello difficilmente conciliabile con la struttura dei crimini internazionali. Nell'attesa di una definizione condivisa delle condotte rilevanti si impone, in conclusione, una attenta valutazione circa l'opportunità e la legittimità dell'inclusione della fattispecie in un codice dei crimini internazionali. La relazione del **Dr. Marco Longobardo** (Università di Westminster) ha proposto un'analisi degli obblighi internazionali di incriminazione delle condotte di genocidio e crimini contro l'umanità. In quest'ottica, maggiore attenzione deve essere prestata agli obblighi di matrice internazionale, quali le convenzioni internazionali su genocidio, tortura e la bozza di convenzione sui crimini contro l'umanità approvata dalla Commissione del diritto internazionale nel 2019, nonché del diritto dell'Unione Europea. L'assenza di disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a queste condotte risulta problematica non solo nella prospettiva del principio di legalità, ma costituisce altresì una violazione degli obblighi internazionali e costituzionali dello Stato italiano. La mancata implementazione dei crimini contro l'umanità può quindi determinare ripercussioni sul piano della responsabilità internazionale, come dimostrato dalle pronunce di tribunali e organismi internazionali

che hanno preceduto l'introduzione del delitto di tortura. Non a caso le convenzioni in esame comprendono una clausola compromissoria che consente alle parti contraenti di farne valere la violazione di fronte alla Corte internazionale di giustizia. Si tratta di una ipotesi percorribile, ad esempio, dallo Stato straniero di appartenenza delle vittime di crimini contro l'umanità commessi da un cittadino italiano. Se nella prospettiva costituzionale si esclude la coercizione del Parlamento alla emanazione della normativa di attuazione di suddetti obblighi internazionali, la possibilità che la mancata criminalizzazione delle fattispecie in esame importi la responsabilità dell'Italia impone una riflessione più attenta. Il **Dr. Patrick Kroker** (European Center for Constitutional and Human Rights) ha proposto una lettura critica dei procedimenti tedeschi instaurati sulla base del principio di giurisdizione universale. In particolare, la prioritizzazione dei casi siriani risulta motivata dall'assenza di implicazioni politiche per l'ufficio del procuratore federale, ed è ben esemplificata dal procedimento *Al-Khatib*, pendente di fronte al tribunale di Coblenza. Il caso si distingue per l'ingente quantità e qualità del materiale probatorio, presentato soprattutto ai fini della ricostruzione dell'elemento di contesto dei crimini contro l'umanità, per la prima volta centrali in un procedimento domestico. Maggiori difficoltà si sono presentate in relazione agli standard costituzionali di legalità e precisione, soprattutto in riferimento alla formulazione della fattispecie di sparizioni forzate *ex art. 7(1) n. 7 VStGB*. In secondo luogo, le violenze sessuali, pur commesse in modo frequente e sistematico, sono state contestate come fattispecie ordinarie e non crimini contro l'umanità. Un limite ulteriore è rappresentato dalla ridotta efficacia nella comunicazione da parte delle autorità procedenti alle comunità coinvolte, come dimostrato dai procedimenti siriani fondamentale soprattutto nei casi di giurisdizione universale. La prospettiva giurisprudenziale italiana è stata affrontata dalla **Dr.ssa Giulia Mentasti** (Università degli Studi di Milano), con particolare riferimento alle violenze commesse nei campi libici di detenzione dei migranti. Nel caso *Matammud*, deciso dalla Corte di Assise di Milano sulla base dell'art. 10 c.p., e confermato in appello e in Cassazione, il cittadino somalo è stato condannato sulla base delle testimonianze dei migranti, per torture, omicidi, violenze sessuali e favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Dal 2018 anche i tribunali di Messina e Agrigento hanno giudicato vicende analoghe, ad esempio nel caso *Condè et al.*, 2020. Poiché molti dei crimini ivi considerati integrano le condotte elencate dall'art. 7 Statuto Cpi, si nota come l'introduzione delle fattispecie corrispondenti nell'ordinamento italiano permetterebbe di valorizzarne l'elemento di contesto e di evidenziare la violenza sistematica nei confronti dei migranti, ed avrebbe pertanto significative conseguenze sulle politiche di esternalizzazione del controllo delle frontiere e delle operazioni di contrasto all'immigrazione da parte dell'Italia e dell'Unione Europea. Il **Dr. Luigi Prospero** (Università di Amsterdam) ha a sua volta evidenziato le implicazioni giuridiche della mancata incorporazione domestica dei crimini contro l'umanità, con particolare riferimento alla prospettiva del principio di legalità e dell'impatto sull'ordinamento italiano. L'assenza di disposizioni penali adeguate ha, infatti, in diverse occasioni determinato una impossibilità *de facto* di perseguire le condotte in esame. Significativa in tal senso è la decisione nel caso *Condor* della Corte di Assise di Roma, che nel gennaio 2017 ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei procedimenti

nei confronti di diciotto imputati che, in mancanza di una fattispecie incriminante le sparizioni forzate, erano stati accusati di sequestro di persona. Per lo stesso motivo, nel luglio 2014, la Corte di Cassazione ha confermato nel procedimento *Reverberi* la decisione del Tribunale di Bologna, che aveva negato l'extradizione di un prete italo-argentino accusato di torture commesse nei confronti di oppositori politici nel contesto della dittatura argentina. Laddove, infatti, le fattispecie penali non descrivono pienamente l'illegittimità della condotta, manca una valutazione proporzionale della gravità delle offese, con conseguente applicazione degli ordinari termini di prescrizione – come già volutamente deciso dal legislatore con riferimento al crimine di tortura. L'adozione domestica dei crimini contro l'umanità, nonché delle eccezioni espresse alla prescrizione, costituisce l'unica soluzione per impedire che l'ordinamento italiano diventi un porto sicuro per i responsabili di crimini internazionali, attuando l'obiettivo di contrasto alle impunità dichiarato dallo Statuto Cpi. Questo risultato potrebbe essere più efficacemente perseguito con la ratifica della Convenzione del 1968 sulla non applicazione della prescrizione ai crimini di guerra e contro l'umanità, che l'Italia non ha ancora ratificato. **Hugo Relva** (Amnesty International) ha, infine, prospettato le raccomandazioni al legislatore nazionale nell'incorporazione domestica dei crimini contro l'umanità. In primo luogo, particolare attenzione deve essere prestata alle immunità *ratione materiae*, conformemente alla bozza di convenzione sui crimini contro l'umanità della Commissione del diritto internazionale, che, nel riconoscere l'immunità degli ufficiali di stato stranieri per fattispecie ordinarie, prevede eccezioni per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Le disposizioni domestiche dovrebbero incorporare gli obblighi internazionali di incriminazione; prevedere un fondamento adeguato alla giurisdizione universale o extra-territoriale, nonché la regola *aut dedere aut iudicare*; includere aspetti di diritto internazionale consuetudinario, ad esempio in riferimento alla responsabilità dei superiori per crimini commessi dai subordinati; disapplicare la prescrizione per crimini internazionali, come riconosciuto dalla giurisprudenza dei tribunali internazionali ed escludere i civili dalla giurisdizione dei tribunali militari. Il dibattito si è concentrato sull'estensione degli obblighi internazionali (pattizi e consuetudinari) di incriminazione e sulle conseguenze dell'assenza di una legislazione adeguata in termini di responsabilità dello Stato italiano. Il [Panel VI \(“Attribution: Modes of Liability and Grounds to Exclude Liability”\)](#), presieduto dal **Prof. Stefano Manacorda** (Università degli Studi della Campania) e dedicato all'analisi della parte generale del diritto penale internazionale a partire dai modi di attribuzione della responsabilità, è stato introdotto dall'input della **Prof.ssa Chantal Meloni**. A differenza dei precedenti statuti di tribunali internazionali, lo Statuto Cpi prevede esplicitamente un numero consistente di disposizioni sui principi generali; l'opzione preferibile per l'incorporazione domestica del diritto penale internazionale, perseguita anche dal legislatore tedesco, sembra essere il richiamo alla parte generale del diritto penale ordinario, applicabile ai crimini internazionali senza necessità di duplicazione. Nel contempo, devono essere previste eccezioni laddove specifici principi non risultino disciplinati dal diritto penale ordinario, ovvero necessitano di una regolamentazione *ad hoc*. Nell'ordinamento italiano si impone la verifica di compatibilità dei modi di attribuzione della responsabilità, dettagliatamente disciplinati dagli artt. 25(3) e 28

Statuto Cpi e ulteriormente sviluppati dalla giurisprudenza della Corte negli ultimi vent'anni. Ad esempio, il caso *Lubanga* ha offerto l'opportunità di riflettere sulla teoria della perpetrazione indiretta attraverso le lenti della dottrina tedesca di C. Roxin e del modello del cd. controllo sul crimine, inteso come controllo sull'apparato. La partecipazione risponde, quindi ad un modello differenziato di attribuzione delle responsabilità, in linea ad esempio con l'ordinamento tedesco. L'approccio non è andato esente da critiche a livello sia giurisprudenziale, sia dottrinale. Se il modello italiano di concorso unitario può semplificare l'attività del Procuratore, il problema si ripresenta comunque al momento della commisurazione della pena, con la valutazione della gravità della condotta e della colpevolezza del reo ai fini della condanna. Anche a livello interno il dibattito sulle più appropriate forme di concorso di persone nel reato *ex art.* 110 c.p. è risalente ma continua ad impegnare la comunità dei penalisti. In questo scenario, pare non si debbano ravvisare ostacoli all'implementazione delle forme di responsabilità di cui all'art. 25(3)(a), (b) e (c) dello Statuto Cpi; dubbi maggiori sembrano afferire alla lettera (d), che richiama la dottrina della *joint criminal enterprise* sviluppata dai tribunali *ad hoc*. In quest'ottica non va sottovalutata l'ampia e autonoma rilevanza del reato di associazione nell'ordinamento italiano che può coprire alcune forme di partecipazione nei crimini internazionali. Mancano invece nell'ordinamento italiano le disposizioni sulla responsabilità del superiore (*command* o *superior responsibility*), che devono essere introdotte alla luce dell'importanza di tale forma di attribuzione di responsabilità, in funzione sia punitiva sia general-preventiva in diritto penale internazionale. Se già all'inizio dell'attività della Cpi era possibile osservare una erosione della categoria della responsabilità del superiore, a favore della *joint criminal enterprise*, i successivi sviluppi giurisprudenziali (e il caso *Bemba* in particolare) hanno dimostrato tutte le difficoltà di incriminazione degli individui ai sensi dell'art. 28 Statuto Cpi. A differenza di altri ordinamenti, il diritto penale italiano conosce la commissione mediante omissione, attraverso la clausola di equivalenza *ex art.* 40(2) c.p. Per garantire la maggiore aderenza al modello internazionale, la disciplina di cui all'art. 28 Statuto Cpi deve essere scorporata per differenziare, seguendo la soluzione del VStGB, le quattro forme di attribuzione della responsabilità (mancato impedimento intenzionale ovvero colpevole; mancata punizione intenzionale ovvero colpevole), che riflettono la diversa intensità degli obblighi e della colpevolezza. Il dibattito sulle forme di attribuzione della responsabilità deve comprendere una riflessione anche sulla possibile inclusione degli enti tra gli attori responsabili per crimini internazionali. La soluzione, non inclusa nello Statuto Cpi ma presente in diversi ordinamenti nazionali, si osserva a partire dai procedimenti del dopoguerra fino al recente caso *Lafarge*. L'attuazione domestica dello Statuto Cpi costituisce una occasione per valorizzare sul piano della responsabilità il ruolo delle imprese nella commissione di crimini internazionali. La relazione della **Prof.ssa Ana Garrocho Salcedo** (Università Carlos III di Madrid) si è concentrata sulle riforme della legislazione spagnola in materia di responsabilità per crimini internazionali. Gli interventi del legislatore si sono concentrati su tre aspetti principali: l'inclusione dei crimini contro l'umanità (novembre 2003), in aggiunta alla responsabilità dei superiori e al crimine di genocidio (già presente dal 1973); la cooperazione con la Cpi (dicembre 2003); l'esclusione delle immunità per gli stranieri responsabili di crimini

internazionali (ottobre 2015). Le lacune evidenziate in relazione alla formulazione dell'art. 28 Statuto Cpi (responsabilità di fatto anticipata e omissione pura) devono essere superate in sede di attuazione domestica. A differenza degli statuti dei tribunali *ad hoc*, infatti, il riferimento è alla responsabilità del superiore per crimini che i propri sottoposti stanno per commettere, e non già per le fattispecie consumate. La formulazione dell'art. 28 Statuto Cpi consente di ritenere che la natura della responsabilità dei superiori comprenda una forma di commissione mediante omissione nella quale tutti i doveri di prevenzione, repressione e denuncia alle autorità competenti costituiscono modalità per evitare la commissione dei crimini. Quanto all'ordinamento spagnolo, l'art. 615 bis del codice penale distingue tre livelli di responsabilità del superiore: commissione mediante omissione (punita con la stessa pena dell'autore principale), omissione pura del superiore (punita con una sanzione piuttosto alta), omissione pura di altre autorità (punita con la pena della interdizione temporanea dai pubblici uffici). Il **Prof. Volker Nerlich** (Camera di Appello, Corte penale internazionale; Università Humboldt di Berlino) ha evidenziando come i tribunali internazionali siano di fatto ricorsi alle teorie sviluppate dalla giurisprudenza nazionale per l'attribuzione di responsabilità per crimini internazionali. Si possono evidenziare diverse sfide metodologiche, come richiamato dalla Camera di appello del Tribunale speciale per la Cambogia: in primo luogo, la possibilità di applicare il paradigma della *joint criminal enterprise*, ed entro quali limiti, in relazione al diritto internazionale consuetudinario o ai principi domestici generali di riferimento nel 1975. Il ricorso al diritto internazionale consuetudinario, in linea con la giurisprudenza dei tribunali *ad hoc*, poneva, infatti, il primo limite di riferirsi non tanto ai rapporti tra Stati, quanto alla relazione cittadini e istituzioni internazionali. La soluzione adottata dalla Camera di appello faceva riferimento alle decisioni dei tribunali militari sui crimini internazionali commessi nel contesto del secondo conflitto mondiale; molti di questi tribunali hanno, tuttavia, applicato la parte generale del diritto domestico. Una ulteriore problematica era rappresentata dalla terminologia utilizzata per le forme di attribuzione della responsabilità, in relazione alla stessa *joint criminal enterprise*, ma altresì alla mancanza di un concetto uniforme di *mens rea* applicabile alle fattispecie di omicidio. La **Dr.ssa Georgia Stephanopolou** (Università Leibniz di Hannover) ha evidenziato come la nozione di pluralismo giuridico consenta di risolvere i problemi relativi alla attuazione domestica della parte generale del diritto penale internazionale, permettendo di valutarne le implicazioni per l'ordinamento nazionale, nonché di attestare pienamente la fenomenologia delle manifestazioni della giustizia penale internazionale. Il processo di ibridazione del diritto penale internazionale dovrebbe essere letto come fenomeno per il quale diversi sistemi giuridici coesistono l'uno con l'altro, così da consentire di raggiungere un compromesso tra le sensibilità culturali regionali, da un lato, e le caratteristiche dell'ordinamento domestico, dall'altro – come bene esemplificato dal riferimento alla parte generale del diritto penale ordinario e dall'inclusione del modello di responsabilità del superiore nel VStGB. Questo modello di implementazione risulta più vicino ai destinatari delle disposizioni e consente alla legislazione di adattarsi meglio all'ordinamento nazionale. La dinamica del processo di ibridazione domestica persegue al contempo una maggiore precisione formale, nonché l'apertura dell'ordinamento agli

sviluppi internazionali; in questo senso il compromesso costituisce un elemento costitutivo del diritto penale internazionale, anche nella prospettiva del pragmatismo legale. L'attuazione indiretta del diritto penale internazionale è, in conclusione, compatibile con il principio di complementarietà, e rinforza il descritto approccio pragmatico e pluralistico. La relazione del **Prof. Harmen Van der Wilt** (Università di Amsterdam) ha preso le mosse dalle differenze nelle forme di attribuzione della responsabilità per crimini di guerra e terrorismo alla luce della legislazione penale dei Paesi Bassi. In particolare, la partecipazione in forme di associazione terroristica è considerata penalmente rilevante, e richiede una collaborazione fattuale tra la struttura organizzata e l'individuo, l'intenzione di commettere il reato, nonché la realizzazione di un contributo causale alla commissione. In questa prospettiva vengono in luce diverse questioni attinenti la nozione di contributo, la cui definizione risulta caratterizzata da margini di indeterminatezza. Questa impostazione conduce al riconoscimento del medesimo modello di responsabilità nel caso di un soggetto con posizione di comando nella individuazione dei combattenti di un'organizzazione affiliata di Al-Qa'eda e in quello di una donna per la condivisione di materiale sul proprio profilo Facebook, e per lo svolgimento di mansioni di cura e sostentamento dei membri di Daesh. L'attuazione di modelli domestici di responsabilità per crimini internazionali impone una riflessione, ad esempio in relazione alle forme di compensazione tra i diversi standard richiesti per l'integrazione di *actus reus* e *mens rea*, nonché, per quanto concerne la fattispecie di terrorismo, la distinzione tra i motivi del singolo, *vis-à-vis* dell'organizzazione criminale. L'ampio dibattito seguito alle relazioni si è concentrato sulle prospettive di attuazione degli artt. 25(3) e 28 Statuto Cpi nell'ordinamento italiano, alla luce delle caratteristiche dei crimini internazionali, ontologicamente commessi da gruppi, e delle peculiarità del sistema giuridico nazionale, ad esempio in relazione alle soluzioni adottate dalla dottrina penalistica sulla criminalità organizzata (come in materia di concorso esterno). Ciononostante, è stata riconosciuta la difficoltà di prospettare la sussistenza di nesso di causalità e *mens rea* per la partecipazione in gruppi criminali a livello internazionale, specie in assenza di una dottrina unitaria sul punto. Il [Panel VII \('Sanctions and Sentencing'\)](#), presieduto dal **Prof. Gleb Bogush** (Università Nazionale della Ricerca Scuola di Economia di Mosca), si è aperto con l'input del **Dr. Aziz Epik** (Università Humboldt di Berlino), che ha proposto una analisi della possibile trasposizione delle tradizionali funzioni punitive domestiche nello scenario del diritto penale internazionale. La soluzione adottata dal VStGB consiste nel ricorrere alle disposizioni sanzionatorie previste dalla parte generale del codice penale, interpretando la punizione come processo finalizzato alle sue tradizionali funzioni combinate di retribuzione, deterrenza e prevenzione, a prescindere dalla dimensione macro-sistemica dei crimini. Come noto, lo Statuto Cpi include in un'unica previsione le pene applicabili, e la relazione tra gravità dei crimini e determinazione del *quantum* di pena emerge dai principi di proporzionalità, nonché dalla rilevanza della gravità oggettiva del crimine e delle condizioni soggettive dell'autore. L'art. 133 c.p., che considera la gravità dell'offesa e la capacità a delinquere del reo come criteri separati, sembra rispecchiare l'art. 78 Statuto Cpi e la regola 145 Regole di procedura e di prova, senza limitare i giudici nella valutazione di elementi diversi. Il sistema penale italiano, improntato ai principi di

colpevolezza e proporzionalità, risulta perciò applicabile senza necessità di interventi *ad hoc*. In tal senso depongono anche la necessaria definizione *ex lege* delle sanzioni applicabili e delle cornici edittali, la preferenza per le pene detentive – coerentemente con la gravità dei crimini internazionali – e la possibilità di condotte riparatorie o di sanzioni civili in linea con il ruolo riconosciuto alle vittime di fronte alla Cpi. È bene tuttavia sottolineare che la cornice edittale deve essere appropriata e tale consentire ai giudici un margine di discrezionalità nella determinazione di sentenze proporzionate e rispettose del grado di colpevolezza del reo. In questa prospettiva si spiega la problematicità di automatiche applicazioni dell’ergastolo, anche in riferimento ai crimini internazionali, frequentemente commessi da una pluralità di individui, a livelli diversi della gerarchia di potere. Se, d’altro canto, sentenze sproporzionate verso il basso possono testimoniare una mancanza di volontà dello Stato di condurre procedimenti genuini, rilevante per il principio di complementarietà, il termine di paragone non può essere meramente relativo al *quantum* di pena, in considerazione delle diverse tradizioni e culture della pena, nonché dell’assenza di obblighi di implementazione delle disposizioni sostanziali nello Statuto Cpi. La relazione del **Dr. Paolo Caroli** (Alexander von Humboldt fellow, Università Humboldt di Berlino) ha preso le mosse dalla nuova prospettiva che l’attuazione domestica dello Statuto Cpi richiede, con particolare riferimento alla polifonia di attori e strumenti della giustizia penale internazionale. In questo processo dinamico, considerazioni di opportunità si impongono per quanto concerne la determinazione delle sanzioni nell’attuazione domestica del diritto penale internazionale, in particolare come conseguenza dell’applicazione di politiche di segno diverso. Ciò consente di soppesare, da un lato, il dovere di perseguire penalmente, *vis-à-vis*, dall’altro lato, il dovere di punire: lo Statuto Cpi non introduce in capo agli Stati alcun dovere di punizione, né di attuazione di provvedimenti di clemenza o riconciliazione. La formula particolarmente controversa di cui all’art. 53(1)(c) Statuto Cpi prevede un certo margine di discrezionalità per il Procuratore che, prima dell’apertura di un procedimento, può decidere di non iniziare le indagini se, in considerazione della gravità dei crimini e dell’interesse delle vittime, queste non servirebbero gli interessi della giustizia. L’implementazione delle disposizioni dello Statuto Cpi nell’ordinamento italiano apre alla possibilità di introdurre un margine di rilevanza per simili considerazioni nella valutazione del pubblico ministero, rispetto all’avvio di indagini su crimini internazionali ovvero in fase dibattimentale, con la separazione del momento della decisione sulla responsabilità dalla commisurazione della pena. Al fine di ricomporre tali divergenze, il dialogo tra dimensione nazionale e internazionale deve assumere valenza bidirezionale; in questo senso la tradizione italiana potrebbe fornire un prezioso contributo in relazione al cd. diritto penale premiale o dei modelli di mediazione e della giustizia riparativa, espandendo l’esperienza della giustizia penale internazionale oltre considerazioni di tipo retributivo. Le riflessioni sulle sfide che la giustizia penale internazionale deve affrontare in materia di sanzioni sono state sviluppate dalla **Prof.ssa Emanuela Fronza** (Università di Bologna). L’implementazione delle disposizioni dello Statuto Cpi offre la possibilità di ripensare e innovare il sistema sanzionatorio in ottica maggiormente effettiva, tenendo in debito conto il pluralismo giuridico e la predisposizione di forme alternative di pena. Un aspetto particolarmente

innovativo è rappresentato dall'urgenza del dibattito sulla crisi climatica. In questa prospettiva, l'interrelazione tra diritto penale, dimensione temporale e diritto penale internazionale impone una riflessione sul crimine di ecocidio. Mentre le forme di giustizia riparatoria sono incardinate nel presente ma rivolte al passato, la giustizia ristorativa può essere diretta anche al futuro. Ci si chiede, quindi, se l'ecocidio possa trovare spazio in questa nuova dimensione della temporalità, e, in caso di risposta negativa, quali siano le possibili soluzioni nel sistema ordinario italiano, ad esempio in relazione alla giustizia ristorativa. La giustizia penale internazionale e la giustizia ristorativa affondano infatti le proprie radici nel conflitto, e possono coesistere in una risposta olistica. Si potrebbe in questo modo dare vita ad un sistema sanzionatorio dei crimini internazionali in cui i due aspetti si presentino come complementari, in un approccio integrato che risponda alle sfide attuali, sul piano globale e domestico, e al pluralismo giuridico del sistema di giustizia penale internazionale. La relazione del **Prof. Davide Galliani** (Università degli Studi di Milano) si è concentrata sul ricorso all'ergastolo di fronte ai tribunali penali internazionali. Mentre la pena di morte è esclusa dagli statuti delle istituzioni internazionali, l'ergastolo, pur ammesso con la previsione della revisione giudiziale, risulta sinora non utilizzato dalla Cpi. Lo stesso Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia ha imposto l'ergastolo in soli 5 procedimenti su 161 condanne totali ed il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda in 16 casi su 93, sempre con la possibilità di un rilascio anticipato previa revisione giudiziale (o quasi giudiziale). Particolarmente significativo risulta il procedimento *Galić*, condannato all'ergastolo nel 2006 a seguito della riforma in appello della condanna di primo grado a vent'anni di reclusione e alla problematica vicenda della (negata) liberazione anticipata. Ai parlamenti nazionali non è riconosciuta piena discrezionalità nella decisione delle sanzioni: l'ergastolo deve essere previsto con la possibilità della liberazione anticipata, previa revisione giudiziale (e non politica) della condanna, come espressamente sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il **Prof. Adam Gorski** (Università di Cracovia) ha presentato un'analisi del sistema sanzionatorio polacco a partire dal rapporto tra gli istituti di *probation*, specie riguardo ai casi di offese contro l'amministrazione della giustizia (*Bemba et al.*). Il codice penale polacco, che richiama la definizione dei crimini internazionali contenuta nello Statuto Cpi e negli Elementi dei Crimini, impone l'applicabilità delle sanzioni previste dallo Statuto Cpi, con il limite della colpevolezza e particolare attenzione al comportamento successivo e alle condotte riparatorie seguite alla commissione dei crimini internazionali. L'imposizione di pene detentive di lunga durata e dell'ergastolo è subordinata alla possibilità di revisione della sentenza e della liberazione anticipata. L'analisi proposta dalla **Dr.ssa Alice Riccardi** (Università di Roma Tre) si è concentrata sulla valutazione di una possibile trasposizione della prassi di determinazione della pena a livello internazionale negli ordinamenti domestici. In tale prospettiva, risulta particolarmente significativa la vicenda del procedimento *Nikolić*, nell'ambito del quale l'ammissione di colpevolezza del reo è stata accettata come volontà di riparare le conseguenze della condotta e di perseguire istanze di riconciliazione con la comunità delle vittime. La funzione di riconciliazione è stata trasposta in diverse disposizioni, quali l'accettazione delle ammissioni di colpevolezza ai fini della riduzione del *quantum* di pena, nonché la

previsione di circostanze attenuanti. In questo scenario, sembrerebbe possibile internazionalizzare i principi generali di diritto ordinario sulla *ratio* della pena e sulla giustizia riparativa, mentre rimane da verificare se la riabilitazione di diritto internazionale possa essere trasposta a livello domestico. Anche in questo caso, la risposta parrebbe essere affermativa: l'applicazione delle teorie della pena evincibili a livello internazionale non contrasta, infatti, con i principi generali dell'ordinamento, ma rinforza, al contrario, l'art. 27 Cost. Si tratta di considerazioni che si impongono al legislatore nazionale, chiamato ad introdurre disposizioni *ad hoc* (ad esempio in materia di circostanze attenuanti) nell'implementazione del diritto penale internazionale. Il dibattito si è concentrato sulla possibilità di includere modelli di giustizia ristorativa nell'attuazione domestica del diritto penale internazionale, alla luce della poliedricità che contraddistingue tali istanze e degli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali. La seconda giornata del convegno si è chiusa con l'intervento della **Dr.ssa Angela Colella** (Tribunale di Monza) sulle prospettive emergenti dalle prime applicazioni giurisprudenziali del reato di tortura in Italia, *ex art. 613 bis c.p.*, ai rapporti cd. verticali. Alcune ordinanze di custodia cautelare emesse dai giudici per le indagini preliminari di Siena, Torino e Piacenza hanno dimostrato, infatti, l'idoneità della norma alla repressione di fatti analoghi a quelli considerati dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, a condizione che i giudici nazionali facciano un uso corretto degli strumenti ermeneutici a propria disposizione. In particolare, la fattispecie di cui all'art. 613 bis(2) c.p. deve essere interpretata come fattispecie autonoma di reato, e non come aggravante. Gli snodi interpretativi che meritano di essere appuntati per il futuro sono ancora molteplici, anche alla luce del numero esiguo di decisioni della Corte di Cassazione in fase cautelare.

La terza giornata di lavori si è aperta con il [keynote "International Criminal Law Implementation and Constitutional Law"](#) del **Prof. Francesco Viganò** (Corte costituzionale; Università Bocconi di Milano). L'analisi dei principi e dei limiti costituzionali che vengono in rilievo nell'implementazione dello Statuto Cpi, seppure possa beneficiare del paragone con altri sistemi, si caratterizza per istanze specifiche dell'ordinamento italiano. La particolare enfasi posta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sul principio di legalità eccede in larga parte la nozione adottata a livello internazionale, ad esempio nella delimitazione della riserva di legge in materia penale. Ne conseguono evidenti tensioni con il sistema delle fonti del diritto penale internazionale, che stabilisce la rilevanza dei trattati internazionali e ammette il ricorso al diritto internazionale consuetudinario. In questa prospettiva, i canoni costituzionali di precisione, certezza e prevedibilità della legge penale potrebbero entrare in contrasto con alcuni crimini descritti dallo Statuto Cpi, come ben evidenziato dalle recenti pronunce della Corte costituzionale, che ha dato rilievo al divieto di analogia quale garanzia della possibilità di prevedere le conseguenze penali della propria condotta. Si tratta di un approccio che si discosta dalla giurisprudenza delle corti europee e di quella costituzionale tedesca, che si attestano sul minore grado della ragionevole prevedibilità. Allo stesso modo, la necessaria previsione dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali non potrebbe avvenire mediante riferimento al diritto internazionale consuetudinario, ma impone il rispetto dei principi di riserva di legge e di non retroattività. Alla luce del quadro

costituzionale così delineato, è da favorire l'esempio tedesco, che consente una implementazione dello Statuto Cpi nell'ordinamento penale domestico mediante riformulazione dei crimini internazionali. La necessità di una incorporazione emendata delle fattispecie risulta particolarmente evidente in relazione al crimine di persecuzione o alla clausola degli "altri atti inumani", che apre ad evidenti tensioni con il divieto di analogia. È d'altro canto doveroso rilevare che la *ratio* della legalità penale non sembra necessariamente sottesa alle peculiarità del diritto penale internazionale, specie per quanto concerne il fondamento della responsabilità penale e il principio prevedibilità. Si tratta, infatti, di principi intrinsecamente legati all'esercizio democratico della potestà parlamentare e, come tali, difficilmente conciliabili con individui estranei ai meccanismi di rappresentatività popolare. La logica del *nullum crimen* dovrebbe, allora, essere ripensata in riferimento agli standard di prevedibilità del diritto penale internazionale. In relazione alle sanzioni applicabili, si sottolinea la centralità della funzione riabilitativa della pena *ex art. 27(3), Cost.* Al fine di adempiere al principio di proporzionalità della pena in relazione al grado della colpevolezza, appare in particolare opportuna una differenziazione delle forme di responsabilità del superiore *ex art. 28 Statuto Cpi*, in termini di distinzione tra dolo e colpa. Da ultimo, l'esercizio della giurisdizione deve necessariamente confrontarsi con l'obbligo di esercizio dell'azione penale, imposto ai pubblici ministeri dall'*art. 112 Cost.*, che apre la previsione di eccezioni e di margini di discrezionalità (sul modello dell'*art. 153f StPO*) a probabili questioni di legittimità costituzionale. Relativamente alla persecuzione di soggetti non presenti sul territorio dello Stato per crimini internazionali, il modello di extraterritorialità delineato dagli *artt. 7 e seguenti c.p.* e l'intervento del Ministero della Giustizia sembrano costituire una soluzione problematica, alla luce della *ratio* stessa dell'*art. 112 Cost.*, finalizzato ad assicurare una equa applicazione del diritto penale e ad evitare ogni possibile interferenza politica nell'esercizio dell'azione penale. Il [Panel VIII \("Immunities"\)](#), presieduto dalla **Prof.ssa Micaela Frulli** (Università degli Studi di Firenze), è stato introdotto dall'input del **Prof. Alberto di Martino** (Università di Pisa). La relazione ha preso le mosse dall'approccio alle immunità, specie funzionali, delle giurisdizioni penali straniere, alla luce delle conclusioni divergenti circa l'esistenza di un rapporto di regola-eccezione, nonché della dibattuta natura consuetudinaria delle stesse. L'affermazione della irrilevanza delle immunità nel diritto penale internazionale risulta ampiamente contrastata dalle pronunce dei tribunali internazionali. La *ratio* delle immunità, statuali e degli individui, si riscontra nel principio fondamentale di uguaglianza della sovranità, che impone la distinzione tra gli *acta iure imperii* – che la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto coperti da immunità secondo diritto consuetudinario – e gli *acta iure gestionis*, ad esempio nell'ambito economico. Ci si chiede tuttavia se questo principio, storicamente sviluppatosi in relazione all'origine dello Stato-nazione, non debba trovare un bilanciamento con gli altri intenti normativi sviluppatosi nel diritto internazionale. Significativamente, la Corte costituzionale (sent. 238/2014) ha escluso l'applicazione delle immunità in relazione ai crimini di massa, in ragione della tutela dell'uguaglianza della sovranità e dei diritti fondamentali. Nel ragionamento intra-legale della Corte costituzionale, entrambe le regole risultano valide e applicabili: il contrasto viene risolto senza ricorso ad un principio di gerarchia tra le norme di diritto internazionale, bensì

mediante loro bilanciamento. L'alternativa si pone, per quanto concerne i crimini internazionali, tra atti ufficiali in senso stretto, tipicamente connessi all'esercizio di sovranità, ed atti fattualmente attuati da un potere sovrano nei confronti di individui in situazioni che coincidono con l'elemento contestuale di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e aggressione, e che sfuggono come tali alla categoria della legittimità. Inoltre, da un punto di vista storico, l'immunità costituisce una categoria eccezionale all'esercizio di giurisdizione in relazione a fattispecie penali domestiche; lo sviluppo recente della nozione di crimini internazionali impedisce di estendere le immunità oltre i limiti delle fattispecie ordinarie. L'argomento concettuale evidenzia pertanto la necessità di riformulare la nozione di immunità funzionale, nei limiti dell'esercizio legittimo dei poteri tipici governativi. Infine, da un punto di vista positivisticco, il carattere non assoluto dell'immunità è riconosciuto dalla risoluzione del 2005 della Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla responsabilità di proteggere. Tale elaborazione rende necessaria l'introduzione di un concetto di sovranità cd. condizionale, che sarebbe certamente incompatibile con la commissione di crimini internazionali. La prospettiva storica della nozione di *immunitas* è stata proposta dal **Prof. Michele Pifferi** (Università degli Studi di Ferrara), con riferimento alla dottrina tardo medioevale. L'immunità costituiva una categoria fondamentale per lo *ius commune* nella regolamentazione dei rapporti tra giurisdizione secolare e religiosa, a tutela di chi avesse ottenuto protezione negli istituti religiosi. La ragione politica coincideva con l'affermazione di supremazia e indipendenza della giurisdizione ecclesiastica dal potere dello Stato: il fondamento non era da rinvenirsi nell'esercizio di potere legislativo, bensì nell'idea che il peccatore potesse redimersi se escluso dall'esercizio della giurisdizione secolare, che spesso ricorreva alla pena capitale. La regola aveva, tuttavia, diverse eccezioni, tra cui il principio penale generale del *ne delicta remaneant impunita*, che escludeva le immunità per i crimini più atroci. L'espansione di sovranità dello Stato in epoca moderna ha determinato una contrazione delle immunità, fino a portarle a scomparire ed essere sostituite dalla affermazione assoluta della giurisdizione territoriale dello Stato. Il processo risulta rovesciato nel secondo dopoguerra, a fronte delle resistenze delle sovranità statuali, e profondamente trasformato, poiché applica le immunità in relazione ai luoghi, e non agli individui, a tutela della personalità dello Stato. Da una diversa prospettiva, il fondamento di diritto naturale dell'ordinamento medioevale impediva di concepire le immunità in termini assoluti; al contrario, la concezione del potere sovrano come *legibus solutus* ha determinato la concezione di immunità dello Stato e dei suoi funzionari, al di sopra della legge. La destoricizzazione di questo principio di diritto può contribuire al dibattito sul tentativo di superare le immunità per i crimini internazionali, in particolare con riferimento al concetto di *dignitas*, slegata da ogni considerazione sull'essere umano. Gradualmente, la nozione di dignità si è affermata come diritto individuale fondamentale, la cui violazione importa il dovere di punizione da parte dello Stato e comporta la necessaria modifica delle regole sulle immunità. La **Prof.ssa Chiara Ragni** (Università degli Studi di Milano) si è concentrata sul dibattito seguito alla approvazione nel 2017 della bozza di articoli sulle immunità da parte della Commissione del diritto internazionale e sui relativi effetti sul diritto penale internazionale. In particolare, il contenuto dell'art. 7, che esclude la

rilevanza delle immunità *ratione materiae* in relazione ai crimini internazionali, è stato considerato non espressivo di un bilanciamento adeguato tra l'interesse della comunità internazionale alla prevenzione e punizione di tali crimini e la tutela della sovranità statale e della stabilità delle relazioni internazionali, con pericolo di abusi politicamente motivati. La *ratio* dell'immunità funzionale si rivolge agli atti ufficiali, *i.e.* attuati per conto dello Stato, e non invece alla posizione degli ufficiali stessi (immunità personali). La sola rilevanza degli atti pubblici ai fini di questa forma di immunità ha condotto parte della dottrina a ritenere la natura privata degli atti commissivi di crimini internazionali. Si tratta, tuttavia, di un argomento poco convincente, se si considera la natura dei crimini internazionali, commessi frequentemente nel contesto di politiche statuali e che spesso richiedono la presenza di ufficiali come elemento costitutivo (ad esempio, nel caso della tortura o delle sparizioni forzate). Un argomento più solido si può trovare, invece, nel principio di responsabilità penale individuale per crimini internazionali, che implica la non applicabilità delle tradizionali regole di attribuzione, e delle immunità funzionali *in primis*. L'esercizio della giurisdizione domestica rappresenta la soluzione più vantaggiosa per la punizione dei crimini internazionali, adempiendo tra l'altro agli obblighi degli Stati di prevenzione e punizione dei crimini internazionali, ma risente di notevoli difficoltà specie laddove i crimini siano commessi dagli stessi ufficiali dello Stato. L'esclusione delle immunità funzionali assicurerebbe in questo senso la punizione dei crimini internazionali e la risposta alle domande di giustizia delle vittime. La relazione della **Dr.ssa Valeria Vegh Weis** (Università di Buenos Aires; Università di Coblenza) ha affrontato le dimensioni legali e sociali delle immunità, con particolare riferimento al ricorso improprio alla narrativa neocoloniale e alla natura simbolica delle immunità nel rapporto tra individui e Stato. Nell'ambito dei casi di violenza post-elettorale e dei contestuali processi di giustizia di transizione in Kenya, l'incorporazione domestica dello Statuto di Roma nel 2009 aveva sollevato un acceso dibattito sulla non-retroattività delle disposizioni, e i tentativi della società civile di istituire delle autorità domestiche indipendenti erano stati rigettati dalla classe politica dirigente con l'obiettivo di riferire la situazione alla Cpi, nella convinzione che solo i vertici ormai decaduti, sarebbero stati coinvolti nei procedimenti. Al contrario, i casi instaurati dalla Cpi includevano i leader della classe dirigente, tra i quali il Presidente Kenyatta, all'epoca ancora al potere; la strategia del governo per difendere l'immunità del presidente è consistita nella dichiarazione di ritirarsi dallo Statuto Cpi e nell'accusa alla Corte di attuare uno strumento neo-colonialista. La vicenda dimostra la difficoltà di escludere le immunità ed evitare al contempo la narrativa neo-coloniale, ad esempio in riferimento alla situazione in Darfur e in generale in relazione al Sud globale. Sarebbe particolarmente preoccupante se le immunità potessero escludere la responsabilità dell'apparato statale per la commissione di crimini internazionali. In questo scenario, la giustizia penale internazionale e i processi di transizione non possono prescindere non solo dall'analisi olistica della giustizia ristorativa, che considera contestualmente le istanze punitive e di riparazione delle vittime, ma soprattutto dalle implicazioni dei più innovativi processi di giustizia cd. trasformativa. L'intensa discussione che è seguita si è concentrato sul diverso riconoscimento delle immunità nell'ordinamento italiano, alla luce della dibattuta natura delle immunità funzionali per crimini internazionali, e in

quello tedesco, alla luce della recente decisione della Corte di giustizia federale del marzo 2021. Se, da un lato, un'eccezione alle immunità funzionali non sembra rinvenibile nel diritto consuetudinario, il contributo della giurisprudenza interna, in specie costituzionale, assume un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel consolidamento del diritto sul punto. Il [Panel IX \("Jurisdiction, Cooperation, Prosecutorial Discretion, Political Exception Clauses"\)](#), presieduto dal **Prof. Florian Jeßberger**, è stato introdotto dall'input del **giudice Rosario Aitala** (Corte penale internazionale; Università LUISS di Roma), a partire dagli obblighi internazionali che impongono all'ordinamento italiano di stabilire la giurisdizione per crimini contro l'umanità e genocidio, secondo quanto disposto da svariati trattati internazionali (nonché dagli artt. 6, 7 e 8 della bozza di Convenzione sui crimini contro l'umanità) e indirettamente richiesto dal sistema della complementarità su cui si fonda il rapporto tra Cpi e Stati parte. Per quanto concerne il dovere di indagare e di esercitare l'azione penale, prodromica all'affermazione di giurisdizione sui crimini internazionali è senz'altro l'adozione di disposizioni sostanziali sui crimini internazionali e di una legge che stabilisca i criteri di connessione. La giurisdizione *ratione materiae* dovrebbe includere non solo i crimini internazionali, ma altresì il reato di terrorismo, alla luce del superamento dei dubbi relativi alla mancanza di una definizione, nonché alla sussistenza di un interesse per l'intera comunità internazionale e al fallimento della giurisdizione domestica quale *forum* per perseguire gli atti di terrorismo. Per quanto concerne la giurisdizione *ratione loci* e *ratione personae*, l'ordinamento italiano prevede una combinazione di criteri di territorialità, personalità attiva e passiva; il diverso grado di rilevanza della presenza dell'indagato sul territorio dello Stato varia dai reati politici, sostanzialmente non condizionati, ai reati non politici, per i quali è richiesta l'autorizzazione del Ministro della Giustizia. Per quanto concerne il dovere di esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., l'attuazione del principio di giurisdizione universale non è prospettabile nell'ordinamento italiano, a causa della mancanza di discrezionalità del pubblico ministero, a differenza della legislazione tedesca che prevede eccezioni in relazione al suddetto obbligo. La scelta di escludere la giurisdizione universale risulta strategica all'ottenimento di una legislazione sui crimini internazionali, alla luce della intangibilità dell'obbligo *ex art. 112 Cost.* nell'ordinamento italiano. Il **Dr. Calogero Ferrara** (Procuratore europeo delegato presso la Procura Europea) ha affrontato la prospettiva della Procura di Palermo nella imputazione di crimini contro l'umanità connessi ai flussi migratori provenienti dal Mediterraneo secondo le fattispecie ordinarie. In particolare, all'arrivo dei migranti sulle coste occidentali della Sicilia ha fatto seguito una imponente raccolta di testimonianze sulle violenze subite nel corso del tragitto migratorio. Alla *notitia criminis* è seguita l'intenzione di trovare un modo per perseguire tali fattispecie, in assenza di giurisdizione sui crimini contro l'umanità. La soluzione è stata l'applicazione della associazione criminale, in relazione alla consolidata giurisprudenza di legittimità sull'art. 6 c.p., che considera nella giurisdizione italiana condotte commesse anche solo in parte, ovvero dispieganti i propri effetti, sul territorio dello Stato. Se il reato è commesso all'estero, la possibilità di esercizio dell'azione penale è subordinata all'autorizzazione del Ministro della Giustizia *ex art. 10(2) c.p.* In modo analogo, la giurisdizione italiana viene riconosciuta in ipotesi di trasporto dei migranti in Italia, in

quanto destinazione finale del viaggio, nonostante l'interruzione del segmento della condotta per interventi di soccorso (Corte di Cassazione, 2014). La condanna dei responsabili fisicamente presenti sul territorio italiano da parte dei tribunali siciliani è stata possibile con riguardo alle fattispecie di omicidio, sequestro a scopo di estorsione, tortura; tuttavia, ai fini delle indagini sui centri di detenzione in Libia è fondamentale la collaborazione della autorità libiche nelle indagini della Cpi, specie per accertare la responsabilità dei superiori gerarchici delle organizzazioni. La **Dr.ssa Teresa Magno** (Prima assistente dell'Italia presso Eurojust, Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione giudiziaria penale) ha evidenziato l'esperienza di Eurojust per quanto concerne i procedimenti domestici sui crimini internazionali e transnazionali, inclusi crimini contro l'umanità e tortura. L'agenzia si occupa di coordinare le autorità giudiziarie degli Stati europei, mediante istituzione di squadre investigative internazionali, strumenti giudiziari di cooperazione, risoluzione dei conflitti di giurisdizione, estradizione, ammissibilità delle prove. L'assistenza si estende alle indagini e alla conduzione di procedimenti sui crimini internazionali, che possono coinvolgere i cittadini europei come *foreign fighters* o vittime; la cooperazione si attua, ad esempio, nello stabilire la giurisdizione, nel raccogliere elementi probatori, ovvero nell'ottenere gli accessi all'ordinamento domestico ai fini investigativi. Le soluzioni migliori consistono nell'adottare decisioni condivise, che consentano la circolazione di risorse e strategie, come dimostrato dalla cooperazione delle procure tedesche e francesi in relazione alle torture siriane. Non vi sono ostacoli per Eurojust nella indagine sui crimini oggetto della giurisdizione della Cpi e alla stessa partecipazione della Corte nelle squadre investigative internazionali, come suggerisce il funzionamento del *Genocide Network*. L'attuazione domestica del diritto penale internazionale può beneficiare di questi meccanismi già in atto, finalizzati al superamento dei conflitti tra giurisdizioni, anche in relazione ad eventuali profili problematici dovuti all'assenza di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, come in Italia. La relazione del **Dr. Triestino Mariniello** (Liverpool John Moores University; Alexander von Humboldt fellow, Università Humboldt di Berlino) ha nuovamente toccato il rapporto tra discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale e giurisdizione universale, con particolare riferimento alla possibilità di considerare la prima un presupposto necessario all'esercizio della giurisdizione, oltre i criteri di connessione con l'ordinamento. L'esperienza della Cpi e di alcuni ordinamenti domestici dimostra come una delle ragioni principali utilizzate per giustificare il ricorso alla discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale si riferisca generalmente all'impossibilità di perseguire tutte le fattispecie di reato, alla luce delle risorse limitate a disposizione, specie a livello internazionale. Inoltre, se il potere del Procuratore della Cpi di selezionare i casi è visto come pietra angolare della sua indipendenza, va rilevato che in diversi ordinamenti i pubblici ministeri non godono di tale discrezionalità, e non di meno è assicurata l'indipendenza dei loro uffici. Interrogandosi sulle possibili alternative per evitare il rischio di abusi, l'esperienza sia tedesca che della Cpi dimostrano come la revisione giudiziale assuma primaria rilevanza. Ciononostante, in diverse occasioni l'esercizio della discrezionalità del Procuratore della Cpi è stata aspramente criticata, quale elemento di attuazione di una giustizia selettiva. Preoccupa in tal senso l'assenza di fondamenti legali posti a guida

dell'azione del Procuratore, che superino concetti ambigui come la nozione di gravità. Il dibattito si è concentrato sulla possibilità di esercizio della giurisdizione italiana sui crimini contro l'umanità e, ai fini della dimostrazione dell'elemento di contesto, sulla necessità di una coordinazione con le autorità giudiziali straniere. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'obbligo di ciascun ufficio della procura sul territorio nazionale di iniziare le indagini in caso di *notitia criminis* di crimini internazionali, *vis-à-vis* la soluzione opposta di concentrare la competenza in un unico ufficio, come previsto in altri ordinamenti, ad esempio per motivi di risorse finanziarie e di personale.

Il convegno si è chiuso con una tavola rotonda ([link al video](#)) volta a fare il punto sulle concrete proposte emerse, alla presenza del **Dr. Raffaele Piccirillo**, del **giudice Rosario Aitala**, del **Prof. Fausto Pocar** e della **Prof.ssa Chantal Meloni**. Il **Dr. Raffaele Piccirillo** (Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia) ha evidenziato l'importanza di una incorporazione domestica del diritto penale internazionale, pur in assenza di un vero e proprio obbligo di incriminazione ai sensi dello Statuto Cpi, alla luce del principio di complementarietà, che contraddistingue la Cpi rispetto ad altri tribunali penali internazionali. La priorità della giurisdizione dello Stato è rafforzata dall'art. 18 Statuto Cpi, che prevede che il Procuratore della Cpi debba comunicare con le autorità nazionali, costituendo una sorta di metodo dialettico di accertamento della complementarietà. La responsabilità di perseguire e punire i crimini internazionali ricade principalmente sugli Stati, anche alla luce degli obblighi di cooperazione previsti dallo Statuto Cpi e della considerazione che deficit operazionali precludono la collaborazione, o la frustrano sul piano della realtà effettiva. Alla luce di queste considerazioni risulta necessario un intervento mediante norme primarie, secondo il metodo della adozione modificata, che consentirebbe di rispettare il principio di tassatività e determinatezza nella descrizione degli elementi di contesto rispetto alle fattispecie, il principio di proporzionalità e delle funzioni della pena nella definizione dei regimi sanzionatori, e la necessità di modifica di alcune previsioni della parte generale (ad esempio in materia di prescrizione, responsabilità dei superiori, forme di attribuzione della responsabilità in relazione alle persone giuridiche). Pur non ignorando alcune argomentazioni a sostegno dell'inclusione di un nuovo titolo nel codice penale, la soluzione migliore per il nostro ordinamento pare essere quella di un codice dedicato ai crimini di diritto internazionale, e non l'inclusione di ulteriori disposizioni nel codice in vigore, già risalente e troppo articolato. Questo risponderebbe anche alle esigenze di rappresentazione simbolica, garantirebbe una maggiore compattezza dell'intervento, nonché una più agevole risposta alle domande internazionali di *compliance*. Le considerazioni così svolte si pongono, quindi, a fondamento dell'intenzione e dell'impegno del Ministero della Giustizia all'adeguamento della legislazione italiana al diritto penale internazionale, mediante l'adozione di un codice dei crimini internazionali elaborato da una apposita commissione. Il **giudice Rosario Aitala** si è dichiarato d'accordo con l'opzione di un codice autonomo, sul modello tedesco, anche in considerazione della necessaria valorizzazione dell'elemento di contesto per i crimini internazionali. Quanto alla concreta proposta di procedere in tal senso, è necessario procedere su iniziativa del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la questione della giurisdizione, il modello migliore sembra essere l'art. 8 c.p., in relazione ai reati politici, che stabilisce la

giurisdizione italiana indipendente dai criteri di nazionalità attiva e passiva, ma previa autorizzazione del Ministro della Giustizia, che potrebbe favorire la persecuzione dei crimini internazionali. Il **Prof. Fausto Pocar** ha accolto con favore la rivitalizzazione del Progetto Cariplo e dell'intero dibattito sull'adeguamento interno al diritto penale internazionale, nonché la proposta di adottare un codice autonomo dei crimini internazionali. Nonostante il progetto Cariplo fosse diretto all'implementazione dello Statuto Cpi, alcune deviazioni dalla definizione dei crimini e delle disposizioni di parte generale devono essere consentite, come evidenziato dalle discussioni di queste giornate di lavoro, anche a favore dello sviluppo del diritto internazionale consuetudinario. Una restrizione piuttosto evidente contenuta nello Statuto Cpi si riscontra ad esempio in relazione all'inclusione nell'elemento di contesto dei crimini contro l'umanità della conduzione dell'attacco contro la popolazione civile in esecuzione di un disegno politico (*policy*), non richiesto dal diritto internazionale consuetudinario. Viceversa, espansioni indebite possono, come evidenziato dal Prof. F. Viganò, condurre a tensioni con l'ordinamento costituzionale, ad esempio in relazione al crimine di persecuzione e al principio di legalità. La **Prof.ssa Chantal Meloni** ha concluso i lavori ringraziando sentitamente i partecipanti e in particolare il Dott. R. Piccirillo per l'impegno concreto assunto dal Ministero di dare vita ad una Commissione per l'adeguamento del sistema domestico al diritto penale internazionale.